

CAPITOLO I

ORGANI COLLEGIALI

Il funzionamento degli OO.CC. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

1.

La convocazione si effettua con circolare inviata ai singoli componenti via posta elettronica, da inserire nel sito web, per quando riguarda la Giunta esecutiva, il Consiglio di Istituto, il Comitato di valutazione e la componente elettiva degli altri organi.

2.

Le riunioni degli altri OO.CC. (Collegio dei docenti, Consigli di classe, interclasse e intersezione), previste nel Piano annuale delle attività deliberato all'inizio dell'anno dal Collegio, potranno essere nuovamente ricordate con circolare inviata via posta elettronica a ciascun componente e inserita nel sito web.

3.

Le convocazioni sono disposte con preavviso di almeno 5 giorni e contengono oltre all'ordine del giorno, eventuali richiami normativi.

4.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, su appositi registri, firmato dal Presidente e dal Segretario, entro sette giorni dalla seduta.

5.

Copia del verbale precedente viene inviata prima della nuova riunione assieme all'ordine del giorno e ad eventuale documentazione necessaria e in sede di seduta si procede alla sua approvazione.

6.

I Consigli di classe, interclasse e intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente; il Collegio dei docenti si riunisce convocato dal Dirigente scolastico o se ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva (Dirigente scolastico) o della maggioranza del Consiglio stesso.

7.

I Consigli di interclasse e intersezione si riuniscono di norma ogni bimestre.

8.

Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta, è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio, il Presidente con la seguente procedura:

- elezione a scrutinio segreto;
- sono candidati tutti i genitori del Consiglio;
- è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;
- qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti il 51% dei componenti in carica;
- a parità di voti è eletto il più anziano d'età;
- può essere eletto anche un Vicepresidente con le stesse modalità previste per il Presidente;
- viene eletta la componente docenti e genitori della Giunta esecutiva.

9. Le sedute del Consiglio possono aver luogo in modalità on line quando si tratti di delibere su argomenti per i quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza. La convocazione del Presidente con l'ordine del giorno e la documentazione necessaria, accompagnata da eventuali spiegazioni, deve indicare: data, ora e intervallo di tempo entro il quale i membri devono dare la propria risposta via posta elettronica.

La riunione viene annullata se un minimo di tre consiglieri chiedono, entro 2 giorni dopo la convocazione, una riunione con presenza fisica sull'ordine del giorno proposto.

La validità della riunione in modalità telematica si intende se avviene la partecipazione almeno della maggioranza dei convocati (quorum strutturale).

Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti il Consiglio d'Istituto si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta (anche per e-mail) la loro assenza.

Il raggiungimento della maggioranza dei voti si ottiene secondo le norme di riferimento (quorum funzionale)per ciascun ordine del giorno.

Delibera n.3/2017 del 9 febbraio 2017- Consiglio d'Istituto

Il verbale viene redatto nella forma consueta.

10. Normativa che disciplina l'attività del Consiglio di Istituto:

Decreto Legislativo 16 aprile 1974, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, Settembre 2012 - LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.I. 44/01): - approva il Programma Annuale , art. 2 comma 3; - ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva, art. 4 c. 4; - verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie, art. 6 commi 1 e 2; - decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa, art. 16 c. 2 e art. 33 1 lett. c; - stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA ,art. 17 c. 1; - approva il conto consuntivo , art. 18 c. 5; - delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari , art. 28 commi 3 e 4.

In materia di attività negoziali il Consiglio (D.I. 44/01 - art. 33 c. 1) assume direttamente decisioni su: accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; costituzione o compartecipazione a fondazioni; costituzione o compartecipazione a borse di studio; accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale; utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 2000 per acquisto diretto di beni e servizi; utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti Terzi; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali.

Inoltre il Consiglio riceve e discute la relazione del dirigente sull'attività negoziale svolta (art. 35, c. 2, D.I. 44/01) delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito (art. 39, c. 2, D.I. 44/01). L'atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà è la DELIBERA, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni. Ad ogni decisione corrisponde una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell'anno scolastico o dell'anno solare. Le delibere di ogni seduta vanno pubblicate all'albo on line. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, mentre per l'assunzione delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione si esprime sempre in forma palese - in genere per alzata di mano - salvo quando si faccia questione di persone, nel qual caso la votazione è segreta (vedi art. 37 commi 2, 3 e 4 T.U. 1994). Le deliberazioni del Consiglio rappresentano provvedimenti definitivi avverso i quali è possibile solo il ricorso giurisdizionale e non più il ricorso gerarchico (art. 14 DPR 275/99). Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e gli atti devono essere pubblicati in apposito albo della scuola. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni(vedi artt. 42 e 43 T.U. 1994). In materia di funzionamento generale il Consiglio adotta il regolamento interno e adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.